



Q&A Equalitas

Q&A Equalitas è un documento aggiornato periodicamente recante interpretazioni o modifiche allo Standard SOPD Equalitas e al Regolamento Applicativo. È un documento normativo, dunque formalmente parte dello Standard o del Regolamento Applicativo, che viene aggiornato a seguito di segnalazioni da parte di Enti di Certificazione o altri stakeholder, o sulla base di riesami a cura del Comitato Tecnico Scientifico Etico o del CdA di Equalitas. Tutti gli aggiornamenti introdotti con Q&A Equalitas costituiscono integrazioni e revisioni ufficiali dello Standard e del Regolamento Applicativo, e ne costituiranno parte integrante nel momento in cui questi siano sottoposti a formale revisione.

L'applicazione delle regole, nuove e/o aggiornate, entra in vigore due mesi dopo ogni nuova pubblicazione del Q&A Equalitas, a meno che non vi siano specifiche indicazioni (ad esempio "a far data dalla data di pubblicazione"). Le mere interpretazioni debbono invece ritenersi applicabili da subito.

1. CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI

È lecito inserire nei report di audit Spunti di Miglioramento (SM) o Non Conformità (NC) a fronte di requisiti "m" o "R" in quanto ritenuti rilevanti per la situazione specifica dell'organizzazione verificata?

No, il protocollo Equalitas non prevede tale evenienza. Vanno formalizzati soltanto i rilievi a fronte dei requisiti "M". Le uniche NC ascrivibili a requisiti "m" ed "R" potrebbero essere formalizzate in caso di mancato soddisfacimento, nel corso delle verifiche di rinnovo, delle quote minime del 30% e 10% rispettivamente. Anche in questo caso, la NC non va indirizzata ai singoli requisiti, bensì al Regolamento Applicativo (paragrafo 4.3).

È tuttavia possibile formalizzare SM a fronte dei soli requisiti "M", ad esempio nel caso in cui il lead auditor ritenga che il requisito sia soddisfatto ma in maniera fine a sé stessa e poco utile all'azienda. Occorre spiegare all'organizzazione auditata che sarà necessario fornire una risposta anche sugli SM, anche in caso non si intenda riceverli.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STANDARD

Come si indica il "Soggetto a cui è rivolta la certificazione"? Si può utilizzare la dicitura "azienda della filiera vitivinicola" al fine di coinvolgere tutti i soggetti in base al relativo processo?

Occorre conformarsi a quanto riportato al paragrafo 4.1 del Regolamento Applicativo, commi I e II: *"I. Lo Standard si applica esclusivamente a Organizzazioni, Prodotti e Denominazioni di Origine della filiera vitivinicola. II. Sono inclusi nell'ambito di applicazione dello Standard anche i prodotti vitivinicoli aromatizzati"*.

3. ALTERNANZA DEGLI AUDITOR PRESSO LO STESSO STABILIMENTO

L'O.d.C. deve garantire che lo stesso Gruppo di Audit non effettui più di 3 verifiche consecutive presso lo stesso sito. Per 3 verifiche si intendono 3 certificazioni (9 anni per intenderci) oppure 3 verifiche, comprese le fasi di sorveglianza? È quindi necessario cambiare il gruppo di audit ogni triennio?



Tale aspetto non è specificatamente trattato nello Regolamento Applicativo e pertanto necessita di essere introdotto ufficialmente: si richiede il cambio del lead auditor ogni tre verifiche, tenendo conto anche delle fasi di sorveglianza (non si contano estensioni o verifiche supplementari). Per eventuali deroghe all'avvicendamento va fatta richiesta motivata ad Equalitas.

4. OPERATIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DURANTE L'AUDIT

È necessario che il prodotto oggetto di certificazione sia in corso di elaborazione, o che i processi dell'organizzazione siano attivi al momento dell'audit?

Tale aspetto non è specificatamente trattato nello Regolamento Applicativo e pertanto necessita di essere introdotto ufficialmente: si richiede che la verifica si svolga nel corso delle attività produttive almeno una volta nell'arco di ogni triennio.

Sulla base dell'analisi del rischio, come previsto della norma UNI EN ISO 19011:2018, l'O.d.C. ha facoltà di aumentare la frequenza degli audit da svolgere quando il prodotto è in corso di elaborazione o quando i processi dell'organizzazione sono attivi.

5. CAMBIO DI ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Nel caso in cui un'azienda già in possesso della certificazione desideri cambiare O.d.C., ci sono degli obblighi da seguire?

Tale aspetto non è specificatamente trattato nello Regolamento Applicativo e pertanto necessita di essere introdotto ufficialmente: si richiede, come previsto dalle norme ISO/IEC 17021-1 e ISO/IEC 17065, che vi sia un colloquio tra gli O.d.C. in fase di passaggio (avviso formale dall'O.d.C. subentrante all'O.d.C. uscente). L'O.d.C. subentrante deve inoltre richiedere i report delle ultime 3 verifiche all'organizzazione. Il nuovo certificato andrà trasmesso in copia ad Equalitas.

6. SOSPENSIONE O REVOCA DEL CERTIFICATO A SEGUITO DI MANCATA SORVEGLIANZA

Cosa accade se un'azienda certificata si sottrae alla verifica di sorveglianza? Occorre comunicare alla segreteria Equalitas la scelta aziendale? Vi è una modulistica specifica?

Si tratta del mancato rispetto di uno degli obblighi previsti dal Regolamento Applicativo, paragrafo 10.1 comma III. L'O.d.C. pertanto ha facoltà di prevedere la sospensione, entro un periodo massimo di sei mesi, o la revoca del certificato. Tale provvedimento andrà comunicato per iscritto ad Equalitas. Non è prevista una modulistica specifica. In caso di revoca, o scadenza del certificato e mancato rinnovo, l'organizzazione non potrà richiedere una nuova certificazione per un periodo di almeno 6 mesi dalla formalizzazione della stessa.

7. CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI RILIEVI

È possibile mettere in relazione una NC con due o più requisiti dello Standard sui report di audit?

No, le NC vanno ascritte ad un solo requisito. È possibile raggruppare rilievi a fronte di più requisiti, ascrivendo la NC al principale requisito disatteso. È lecito anche utilizzare la stessa descrizione di NC per diversi requisiti.



8. IMPRESE COMMERCIALI, PRODOTTI COMMERCIALIZZATI, GESTIONE IN OUTSOURCING (PROCESSI ESTERNALIZZATI) DEI PROCESSI PRODUTTIVI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

È possibile, per un'azienda che ricade nella fattispecie "commerciale" usufruire del logo "Sustainable Winery" in etichetta? È possibile anche nel caso di etichetta recante un proprio marchio?

I. IMPRESA COMMERCIALE

Innanzitutto si considera "commerciale" l'impresa che non svolge direttamente alcun processo produttivo, salvo l'eventuale etichettatura e l'eventuale stoccaggio del prodotto finito, rientrante nel campo di applicazione della certificazione. Si tratta di aziende di cui al punto G della tabella 1 del capitolo 5 del Regolamento Applicativo.

Possono rientrare in questa casistica: enoteche, centri di distribuzione, agenzie di trading. Rientrano anche le imprese che, pur acquistando semilavorati vitivinicoli, non gestiscono direttamente alcun processo produttivo, ma si affidano a prestatori d'opera (ad esempio un'organizzazione che acquista vino sfuso, il cui stoccaggio, la cui elaborazione e il cui imbottigliamento avvengono presso un prestatore d'opera).

Riprendendo quanto espresso nel Regolamento Applicativo al punto 5.8, i prodotti commercializzati sono esclusi dalla certificazione, a meno che provengano da aziende certificate.

Nello specifico, relativamente al modulo Organizzazione Sostenibile, l'impresa commerciale può fruire delle seguenti opzioni:

- A. Acquistare prodotto finito con logo Equalitas "Sustainable Winery" da un'organizzazione certificata. In questo caso l'imbottigliamento - condizionamento è indicato in etichetta come a cura dell'azienda produttrice che, essendo certificata, può legittimamente commercializzarlo. In questo caso non è necessario che l'impresa commerciale si certifichi a sua volta.
- B. Acquistare prodotto finito con logo Equalitas "Sustainable Winery" da un'organizzazione certificata che ha tuttavia apposto un'etichetta di proprietà dell'impresa commerciale: l'imbottigliamento - condizionamento è indicato in etichetta sempre a cura dell'azienda produttrice ma reca marchi/nomi/ loghi che riconducono alla commerciale. Anche in questo caso, non è necessario che l'impresa commerciale si certifichi a sua volta.
- C. Acquistare semilavorati vitivinicoli e gestire in outsourcing le fasi produttive: la dizione in etichetta sarà "imbottigliato/condizionato da *azienda produttrice per conto di impresa commerciale*". In questo caso si richiede che almeno l'impresa commerciale sia certificata e l'O.d.C. deve obbligatoriamente prevedere un audit presso il sito produttivo del prestatore d'opera. Pertanto l'outsourcing della totalità dei processi produttivi è ipotizzabile ma il sito che presta l'opera sarà obbligatoriamente soggetto a verifica, pur non dovendosi certificare.

In modo analogo, relativamente al modulo Prodotto Sostenibile, l'impresa commerciale può fruire delle seguenti opzioni:

- D. Acquistare prodotto finito ed etichettato con logo Equalitas "Sustainable Wine" da un'organizzazione certificata. In questo caso l'impresa commerciale può vendere il prodotto finito senza doversi certificare.



- E. Acquistare prodotto finito con logo Equalitas “Sustainable Wine” da un’organizzazione certificata che ha tuttavia apposto un’etichetta di proprietà dell’impresa commerciale: l’imbottigliamento - condizionamento è indicato in etichetta sempre a cura dell’azienda produttrice ma reca marchi/ nomi/ loghi che riconducono alla commerciale. Anche in questo caso, non è necessario che l’impresa commerciale si certifichi a sua volta.
- F. Acquistare semilavorati vitivinicoli e gestire in outsourcing le fasi produttive: la dizione in etichetta sarà “imbottigliato/condizionato da *azienda produttrice* per conto di *impresa commerciale*”. In questo l’outsourcer costituisce un operatore della filiera e l’impresa commerciale costituirà l’Organizzazione Capofiliera. L’O.d.C., conformemente al punto 11.5 del Regolamento Applicativo, dovrà prevedere la verifica presso il sito produttivo del prestatore d’opera.

Per una migliore distinzione tra prodotti commercializzati e prodotti in outsourcing, si integra la definizione di cui al punto 2.14 del Regolamento Applicativo, come segue: “*Prodotti commercializzati: prodotti finiti acquistati e stoccati nello stabilimento ma non realizzati, lavorati o confezionati dall’Organizzazione*”.

Viene dunque distinto il prodotto commercializzato da quello ottenuto in outsourcing al 100% rispetto al campo di applicazione della certificazione (ad esempio nel caso di acquisto di un semilavorato che viene processato presso altro sito per conto dell’organizzazione richiedente).

II. GESTIONE DELLA TOTALITÀ DEI PROCESSI IN OUTSOURCING DA PARTE DI TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI ORGANIZZAZIONI (riferimento al capitolo 5, tabella 1 del Regolamento Applicativo)

Si precisa che, come definito per l’impresa commerciale ai punti 8.C e 8.F del presente documento, anche nel caso in cui l’outsourcing della totalità dei processi riguardi un’altra tipologia di organizzazione rimane valido l’obbligo, per gli O.d.C., di prevedere un audit presso il sito produttivo dell’outsourcer (tale casistica potrebbe presentarsi ad esempio per un’azienda sita all’interno di una DO che produce anche vini appartenenti ad un’altra DO con vincolo totale di produzione e imbottigliamento in zona).

Per quanto riguarda gli outsourcing di una parte dei processi produttivi, è facoltà dell’O.d.C, in base ad una analisi del contesto e del rischio, stabilire se assoggettare a verifica anche il sito dell’outsourcer.

9. SPECIFICHE PER IL CALCOLO DELL’IMPRONTA IDRICA E CARBONICA NEL CASO DI PROCESSI IN OUTSOURCING

È necessario includere le emissioni derivanti dai processi in outsourcing nei propri confini organizzativi?

Nel caso in cui l’organizzazione richiedente gestisca tutti o parte dei processi produttivi rientranti nel campo di applicazione della certificazione in outsourcing, ai fini del calcolo dell’impronta carbonica e idrica di organizzazione, la stessa dovrà includere tali processi nei propri confini di rendicontazione, adottando i criteri definiti nelle norme ISO di riferimento richiamati nello Standard.